



# UNIONE DI COMUNI TERRE DI VINI E DI TARTUFI

PROVINCIA DI ASTI

p.za Libertà n. 2 - C.A.P. 14015 - tel. +39.0141.975056 Fax. 0141.982582

## Verbale di deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 18

Oggetto: Approvazione Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza

L'anno DUEMILAQUINDICI addì TRENTUNO del mese di OTTOBRE (31/10/2015) alle ore 8.30 nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri dell'Unione. All'appello risultano:

1. Caliendo Mauro - Sindaco di San Damiano d'Asti-PRESIDENTE
2. Bovero Andrea - Sindaco di Celle Enomondo-VICE PRESIDENTE
3. Migliasso Davide - Consigliere di maggioranza San Damiano d'Asti
4. Valenza Giovanni - Consigliere di maggioranza San Damiano d'Asti
5. Quaglia Luca - Consigliere di maggioranza San Damiano d'Asti
6. Monticone Angelo - Consigliere di maggioranza San Damiano d'Asti
7. Fogolin Romano - Consigliere di maggioranza San Damiano d'Asti
8. Gerbi Francesca - Consigliere di maggioranza San Damiano d'Asti
9. Omedè Monica - Consigliere di maggioranza Celle Enomondo
10. Bugnano Germano - Consigliere di maggioranza Celle Enomondo
11. Torchio Eugenio - Consigliere di maggioranza Celle Enomondo
12. Franco Secondo - Consigliere di minoranza San Damiano d'Asti
13. Vercelli Walter - Consigliere di minoranza Celle Enomondo

	Presente	Assente
1. Caliendo Mauro - Sindaco di San Damiano d'Asti-PRESIDENTE	X	
2. Bovero Andrea - Sindaco di Celle Enomondo-VICE PRESIDENTE	X	
3. Migliasso Davide - Consigliere di maggioranza San Damiano d'Asti		AG
4. Valenza Giovanni - Consigliere di maggioranza San Damiano d'Asti	X	
5. Quaglia Luca - Consigliere di maggioranza San Damiano d'Asti		AG
6. Monticone Angelo - Consigliere di maggioranza San Damiano d'Asti	X	
7. Fogolin Romano - Consigliere di maggioranza San Damiano d'Asti		AG
8. Gerbi Francesca - Consigliere di maggioranza San Damiano d'Asti	X	
9. Omedè Monica - Consigliere di maggioranza Celle Enomondo	X	
10. Bugnano Germano - Consigliere di maggioranza Celle Enomondo	X	
11. Torchio Eugenio - Consigliere di maggioranza Celle Enomondo	X	
12. Franco Secondo - Consigliere di minoranza San Damiano d'Asti	X	
13. Vercelli Walter - Consigliere di minoranza Celle Enomondo	X	
<b>TOTALI</b>	<b>10</b>	<b>3</b>

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. Vincenzo CARAFA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 4 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza.

## IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

premesso che:

- L'Unione è ente locale di servizio per i propri comuni associati, ai sensi dell'art.32 del D.Lgs 267/00;
- Che l'art.33 del D.Lgs 163/06, cd "*codice dei contratti*", al comma 3bis, stabilisce che i comuni non capoluogo di Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale unica di committenza le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni esistenti;
- Che la Corte dei Conti – sezione Piemonte con Delibera n. 27 del 4/7/2012 ha fornito chiarimenti operativi circa competenze e rapporti fra enti in merito a quanto in oggetto, precisando che il singolo comune può procedere direttamente agli affidamenti nei casi in cui la legge consente la forma dell'affidamento diretto, vale a dire quindi per contratti di valore inferiore ad € 40.000,00, per i quali operano le procedure che fanno riferimento al *mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni (MEPA) ed alla consip*;
- Che il comune di San Damiano d'Asti, pur avendo popolazione superiore a 5000 abitanti ha ritenuto di aderire convenzionalmente all'attività associata dell'unione di cui fa parte, nell'ottica della generale razionalizzazione e del coordinamento dei servizi e funzioni;

Vista la bozza di regolamento allo scopo predisposta, così come allegata a verbale,

Dato atto che la gestione della Centrale Unica di Committenza rientra tra le competenze statutarie dell'unione,

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile Finanziario dell'Unione, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Relaziona il Segretario.

Dal dibattito emerge l'intento di confermare la tariffa per i Comuni convenzionati, limitatamente al 31.12.2015 con riserva di revisione, in base all'attività svolta."

Con voti favorevoli unanimi n.10 su n. 10 consiglieri presenti e votanti

**DELIBERA**

1. Di approvare il regolamento per il funzionamento della centrale unica di committenza (CUC), composto di 8 articoli, così come allegato a verbale.
2. Con successiva votazione favorevole unanime dichiara il presente atto immediatamente esecutivo.

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Addì, 26/10/2015

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. CARAFA Vincenzo

-----  
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Addì, 26/10/2015

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Rag. ROSSO Patrizia

# REGOLAMENTO

## PER IL FUNZIONAMENTO DELLA

### CENTRALE DI COMMITTENZA

### DELL’UNIONE DI COMUNI

### “TERRE DI VINI E DI TARTUFI”

**RICHIAMATI:**

- il Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, ed in particolare l’art. 9, comma 4, “4. Il comma 3-bis dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente: «3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.»”
- il D.Lgs 12.04.2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, in particolare l’art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza, comma 3-bis, comma aggiunto dall’art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall’art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012, poi modificato dall’art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013, poi sostituito dall’art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall’art. 23-bis della legge n. 114 del 2014;
- il D.P.C.M. 30.06.2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie”, il quale ha chiarito che l’adesione alla S.U.A. da parte delle amministrazioni pubbliche è facoltativa, ha altresì determinato gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla S.U.A., disciplinando le attività e i servizi svolti dalle stesse definendo gli elementi essenziali che devono essere inseriti nelle Convenzioni da stipulare tra Ente aderente e S.U.A.;
- La Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, all’art.13 prevede l’istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni

uniche appaltanti (S.U.A.) ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2010, n. 207, relativo al regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- La Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

VISTI:

- il comma 5, dell'art. 23, del d.l. n. 201/2011, nella parte in cui, individuando il termine di attuazione dell'obbligo di gestione associata, si riferisce "alle gare bandite successivamente" al 31.3.2013, l'uso di tale *nomen* ancora l'obbligatorietà della gestione associata alle procedure in cui vi sia un confronto concorrenziale tra le imprese candidate, residuando pertanto per i singoli Comuni la facoltà di gestire autonomamente il procedimento di acquisizione dei lavori, forniture e servizi per le eccezionali ipotesi di procedure negoziate ammesse nei confronti di un solo operatore o per l'acquisizione in economia mediante trattativa diretta entro le soglie previste dai singoli enti (cfr. artt. 56, 57, 125 Dlgs. n. 163/2006).
- il parere della Corte dei Conti sez. del Piemonte datato 4 Luglio 2012, circa l'esclusione dalla C.d.C. delle acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta, oltre che i cottimi fiduciari per lavori, forniture, servizi e acquisti quali ipotesi eccezionali di affidamento diretto, din cui all'art.125 co.8 e co.11 del d.lgs. 163/2006 e s.m.ed i., superato dalla riscrittura dell'intero comma 3-bis, dell'art. 33, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ad opera della legge di conversione del D.L. 66/2014, n. 89 del 23/6/2014.
- la doppia sentenza Consiglio di Stato, Terza Sezione, del 12 dicembre 2014, n. 6114/2014 e 6139/2014. La Centrale di Committenza può nominare la Commissione di Gara anche con funzionari esterni alla Stazione Appaltante. Il Consiglio di Stato, con le citate sentenze ha inteso sgomberare il campo da ogni dubbio interpretativo circa il rispetto della disposizione dell'art. 84, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006. «La norma, che vincola alla nomina come Presidente della Commissione di un dirigente o di un funzionario con funzioni apicali della stazione appaltante, è concepita e formulata con riferimento a uno schema organizzativo semplice della gestione della gara e, cioè, a un modello in cui l'amministrazione appaltante gestisce anche la procedura. La disposizione, viceversa, per come strutturata, non si adatta a moduli organizzativi, sempre più diffusi e avvertiti come ineludibili, nei quali le procedure vengono centralizzate presso organismi formalmente incardinati presso amministrazioni diverse da quelle contraenti e, nei confronti delle quali, operano come centrali di committenza, secondo il meccanismo rappresentativo descritto all'art.3, comma 34, d.lgs. 163/2006.» Ne consegue che «in presenza di tali schemi amministrativi, l'esegesi dell'art.84, comma 3, d.lgs. cit., deve essere condotta in ossequio a criteri ermeneutici teleologici, più che letterali.» Corretto dunque che, nell'ambito della collaborazione associativa tra gli Enti aderenti alla Centrale possa esserci una legittima partecipazione alle procedure di gara di funzionari pubblici dei quali la Centrale si avvale nello spirito della disposizione dell'art. 33, comma 3-bis. Sul punto, inoltre, si segnala anche di seguito nella sezione Osservatorio Appalti la diversa modalità con cui è possibile gestire il rimborso delle spese di Commissione nel caso in cui i membri siano direttamente della Stazione Appaltante, obbligo di gratuità della prestazione, dal caso in cui il funzionario operi a seguito di incarico esterno non qualificabile come "compito rientrante nelle mansioni dell'ufficio ricoperto" che andrà pertanto retribuito come incarico esterno previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle previsioni del CCNL EE.LL.

## CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

### *Art. 1 – Oggetto del regolamento*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della CENTRALE DI COMMITTENZA (C.d.C.), secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture per gli Enti aderenti all'Unione dei Comuni, ed eventualmente per altri Enti che dovessero aderire al servizio, previo accordo ufficiale con l'Unione;
2. La Centrale di Committenza è istituita presso l'Unione dei Comuni "Terre di Vini e di Tartuffi", la sede operativa verrà stabilita con apposito atto degli organi Amministrativi dell'Unione stessa;

## CAPO 2 – FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA (C.D.C.)

### *Art. 2 – Funzioni, attività e servizi della Centrale di Committenza dell'Unione (C.d.C.)*

1. La Centrale di Committenza, ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (ed in particolare come modificato dalla legge di conversione del D.L. 66/2014, n. 89 del 23/6/2014, poi integrato dall'art. 23-bis della legge di conversione del D.L. 90/2014, n. 114 del 11/8/2014), nella figura del Responsabile del Procedimento della C.d.C., cura l'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito dell'Unione di Comuni "Terre di Vini e di Tartuffi".
2. La competenza della C.d.C. riguarda la fase procedimentale dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture per tutte le fasi che vanno dal bando all'aggiudicazione definitiva. La C.d.C. gestisce gli Appalti pubblici, con le seguenti competenze:
  - a) Collabora, con ogni singolo Comune aderente, alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
  - b) collabora nella redazione del capitolato speciale (in relazione alla procedura di gara);
  - c) concorda con ogni singolo Ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente, collaborando quindi alla stesura della determina a contrarre;
  - d) definisce, in collaborazione con ogni singolo Comune aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;
  - e) definisce, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
  - f) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara o la lettera di invito ed il disciplinare di gara;
  - g) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
  - h) nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - i) provvede all'aggiudicazione provvisoria;

- j) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
  - k) cura la richiesta e la verifica di tutta la documentazione necessaria;
  - l) collabora con ogni singolo Comune aderente ai fini dell'aggiudicazione definitiva e della stipulazione del contratto;
  - m) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
3. La C.D.C. inoltre, ove la legge non lo consenta ai singoli comuni aderenti, gestisce le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante amministrazione diretta e/o mediante procedura di cottimo fiduciario, per le forniture di beni e servizi non offerti da Consip SpA e non presenti sul M.E.P.A., con le seguenti competenze:
- a) concorda con ogni singola Amministrazione aderente la procedura di gara per la scelta del contraente, collaborando quindi alla stesura della determina a contrarre;
  - b) collabora nella redazione del capitolato speciale (in relazione alla procedura di gara);
  - c) definisce, in collaborazione con ogni singola Amministrazione aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;
  - d) definisce in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
  - e) redige la lettera di invito;
  - f) provvede all'aggiudicazione provvisoria e successivamente, a seguito della richiesta e della verifica di tutta la documentazione necessaria provvede all'aggiudicazione definitiva;

***Art. 3 – Regole di organizzazione e di funzionamento della centrale di committenza.***

- 1. La C.d.C. dispone la protocollazione di tutti gli atti di competenza in apposito e specifico registro di protocollo, provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate, mentre dovranno eventualmente essere acquistate dall'Unione dei Comuni quelle non disponibili;
- 2. Al fine di garantire un migliore funzionamento della struttura, la C.d.C. potrà essere suddivisa in due settori distinti, uno che si occuperà delle acquisizioni dei lavori e un altro che si occuperà delle acquisizioni dei beni e servizi. Per il settore beni e servizi i Responsabili del Servizio interessato, dovranno coadiuvare il RUP in tutte le procedure "ordinarie" e ripetitive;
- 3. Nel caso di procedimenti di gara per la selezione dei concorrenti, i Comuni tramite i Responsabili dei Settori di competenza, inviano apposita richiesta di predisposizione alla gara, allegando:
  - a) Delibera di approvazione del progetto, servizio o fornitura;
  - b) Documenti tecnico-progettuali;
  - c) Capitolato speciale d'appalto (per i lavori), capitolato d'appalto (per servizi e forniture);
  - d) P.S.C. (Piano di Sicurezza e Coordinamento) o D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze) con l'indicazione dei costi per la sicurezza.

e) Codice CUP in caso di lavori pubblici e CIG ove già disponibile

La graduatoria di priorità per l'attivazione delle procedure di gara, salvo comprovati casi di urgenza e quindi diverso accordo tra gli Enti, è determinata dall'ordine cronologico di protocollazione delle richieste in arrivo alla C.d.C., ufficializzato e comunicato al Responsabile della C.d.C..

4. Per le acquisizioni in economia mediante affidamento diretto, di lavori, servizi e forniture - ove non consentite dalla legge al singolo comune associato - non offerti da Consip SpA e non presenti sul M.E.P.A., ai sensi dall'art. 125, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal relativo **Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia (in prima applicazione si utilizza il regolamento del Comune capofila)**, di importo inferiore ad €. 40.000,00, e senza un progetto, scheda tecnica, o altro documento approvato dall'Amministrazione Comunale, al fine di semplificare le procedure, gli Enti/i Responsabili del Settore di competenza, dovranno provvedere a predisporre l'apposito modulo di richiesta del lavoro, servizio o fornitura da inviare alla C.d.C., nel quale sarà indicato:
  - a) Oggetto del lavoro, servizio o fornitura;
  - b) Descrizione dettagliata (tipologia, caratteristiche specifiche, quantità) del lavoro, della fornitura o del servizio di cui si necessita;
  - c) Indicazione dell'importo che, l'Ente/il Responsabile del Settore di competenza, intende mettere a disposizione per l'affidamento;
  - d) Il modulo dovrà essere sottoscritto dal Responsabile del Settore di competenza;
5. Le acquisizioni in economia mediante affidamento diretto, di lavori, servizi e forniture non offerti da Consip SpA e non presenti sul M.E.P.A., ai sensi dall'art. 125, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal relativo **Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia**, di importo superiore ad €. 40.000,00, saranno affidate dalla Stazione Unica Appaltante, con le procedure di cui al precedente art. 2, comma 3, previa trasmissione del progetto, scheda tecnica, o altro documento approvato dall'Amministrazione competente, redatto dal Responsabile del relativo settore di competenza;
6. Resta fatta salva la necessità per i Responsabili dei singoli Comuni/Settori di provvedere alle acquisizioni di servizi e forniture attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. direttamente o tramite M.E.P.A.;
7. La C.d.C. si impegna, entro 30 giorni dalla ricezione degli atti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), d), e), f) del presente Regolamento, ad attivare la procedura di gara, compatibilmente con eventuali altre richieste di bandi precedentemente pervenute, in tal caso verrà seguito il criterio cronologico;
8. La C.d.C. predispose il bando di gara o la lettera di invito e tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro i tempi conformi alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici, comunque nel rispetto dei tempi minimi previsti dalla normativa vigente in materia. Il bando sarà sottoscritto dal Responsabile del Procedimento della C.d.C.;
9. La C.d.C. procede alla redazione del bando di gara o della lettera di invito, del disciplinare, della modulistica e della determinazione del Dirigente Responsabile del Procedimento della C.d.C. di indizione della gara in cui devono comparire tra l'altro le eventuali spese che l'Ente aderente dovrà sostenere per la pubblicità legale su organi di informazione nazionali e locali. Tali documenti verranno trasmessi all'Ente aderente e pubblicati sul sito internet del Comune e dell'Unione dei Comuni nelle forme eventualmente previste dalla legge.

10. Completata la procedura di aggiudicazione, la C.d.C. rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara al Comune interessato, unitamente al verbale di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali.

***Art. 4 – Funzioni, attività e servizi di competenza dei singoli Comuni.***

1. Fermi restando i rapporti di collaborazione sopra indicati, restano di esclusiva competenza di ogni singolo Comune aderente, sia la fase che precede la predisposizione del bando (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, ecc.) sia la fase che segue (quali stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità, collaudo).
2. La responsabilità degli atti di cui sopra è di esclusiva competenza del singolo Comune richiedente.
3. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente aderente:
  - a. la nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D.Lgs n. 163/2006 relativo alle parti di propria competenza;
  - b. la validazione tecnica ed amministrativa dei progetti;
  - c. la nomina del presidente della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - d. le attività di individuazione delle opere da realizzare;
  - e. la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
  - f. l'adozione della determina a contrarre;
  - g. la determinazione degli impegni di spesa;
  - h. la stipula del contratto d'appalto;
  - i. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
  - j. le comunicazioni e le trasmissioni all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006.
4. Ogni singolo Comune aderente potrà avvalersi del supporto della C.d.C. per esaminare eventuali proposte di varianti in corso di esecuzione del contratto, in corso d'opera, o progettuali in sede di offerta.
5. Nell'eventualità di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ogni singolo Comune aderente si dovrà assumere gli oneri economici riservati a eventuali esperti esterni interpellati (ove necessario anche in base al principio di contenimento della spesa pubblica c.d. "spending review")

in quanto si riscontra una carenza di figure professionalmente idonee all'interno dell'Unione) a discrezione della C.d.C. nell'ambito della commissione giudicatrice. Tali oneri verranno inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente procedente.

6. Resta fatta salva la necessità per i Responsabili dei singoli Comuni/Settori di provvedere alle acquisizioni di servizi e forniture attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. direttamente o tramite M.E.P.A.;
7. Tutti i Comuni aderenti, per garantire uniformità e collegamento tra la C.D.C. e le proprie strutture, nonché il miglior funzionamento, provvederanno all'adozione delle modifiche regolamentari eventualmente necessarie.

### **CAPO 3 – RAPPORTI TRA I COMUNI ADERENTI**

#### ***Art. 5 – Risorse per la gestione della C.d.C., rapporti finanziari e garanzie***

1. Le risorse finanziarie per la gestione della C.d.C. sono a carico dell'Unione dei Comuni, da suddividere sui singoli Comuni aderenti;
2. Le somme assegnate alla C.d.C. da parte degli Enti convenzionati saranno individuate preventivamente nei quadri economici di progetto alla voce “spese generali”. L'ammontare delle somme da riconoscere all'unione è il seguente: comuni soci: solo le spese vive di procedura; comuni convenzionati: spesa fissa annua di € 200 + € 100 per ogni singola gara oltre alle spese vive.
3. Le eventuali spese per la pubblicità e per le pubblicazioni degli avvisi di gara, nonché quelle relative alle Commissioni Giudicatrici, nonché eventuali spese ulteriori concordate, ma non previste ai commi 3 e 4 del presente articolo, sono a carico del singolo Ente aderente alla C.d.C., che provvederà a includerle nei quadri economici di progetto, come previsto dall'art. 16 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., e alla successiva liquidazione;
4. Le spese relative alla eventuale nomina di esperti esterni a supporto di commissioni di gara da aggiudicare con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, saranno a carico del singolo Ente interessato.

#### ***Art. 6 – Dotazione del personale***

1. I Comuni aderenti assicurano la dotazione delle risorse umane, mediante personale interno o con specifica convenzione, per lo svolgimento delle funzioni in capo alla C.d.C., in caso di necessità con atto separato interno l'Unione dei Comuni potrà regolamentare gli ulteriori aspetti economici connessi al funzionamento della struttura.

### **CAPO 4 – DISPOSIZIONI FINALI**

#### ***Art. 7 – Recesso***

1. Il recesso del singolo Ente aderente è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla C.d.C., con formale preavviso che dovrà pervenire alla C.d.C. entro il termine minimo di 15 giorni dall'ultimazione attesa dei procedimenti stessi.

***Art. 8 – Controversie e contenziosi***

1. Eventuali controversie da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dal Comune aderente per il quale è stata espletata la procedura di gara, se attinente alle attività di cui all'art. 2 del presente regolamento, quindi relative esclusivamente alle procedure di gara, saranno di competenza dell'Unione dei Comuni "Terre di Vini e di Tartuffi". In ogni caso per far fronte agli eventuali conseguenti oneri economici dovranno essere utilizzate le somme accantonate ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 15 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., e a tal fine inserite nel quadro economico di progetto.

***Art. 9 – Rinvio dinamico***

1. Le norme del presente Regolamento costituiscono piena applicazione dell'art. 33, comma 3-bis del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i. cui si rinvia esplicitamente.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti in materia.
3. Le norme della presente disciplina si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali, in particolare per quanto riguarda l'ambito di applicazione, le soglie di esclusione e quant'altro applicabile senza necessità di effettuazione di scelte tra diverse opzioni che necessitano obbligatoriamente una valutazione.
4. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

# ***INDICE***

<b>CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>3</b>
Art. 1 – Oggetto del regolamento .....	3
<b>CAPO 2 – FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA (C.D.C.).....</b>	<b>3</b>
Art. 2 – Funzioni, attività e servizi della Centrale di Committenza dell’Unione (C.d.C.) .....	3
Art. 3 – Regole di organizzazione e di funzionamento della centrale di committenza. ....	4
Art. 4 – Funzioni, attività e servizi di competenza dei singoli Comuni.....	6
<b>CAPO 3 – RAPPORTI TRA I COMUNI ADERENTI .....</b>	<b>7</b>
Art. 5 – Risorse per la gestione della C.d.C., rapporti finanziari e garanzie .....	7
Art. 6 – Dotazione del personale.....	7
<b>CAPO 4 – DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>7</b>
Art. 7 – Recesso.....	7
Art. 8 – Controversie e contenziosi .....	8

**PAGINA IN BIANCO**

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
(AVV. MAURO CALIENDO)\*

Il Segretario Generale  
(DOTT. VINCENZO CARAFA)\*

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
San Damiano d'Asti, addì \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
(DOTT. VINCENZO CARAFA)\*

#### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi dal giorno 16/11/2015 al giorno 01/12/2015 ai sensi e per gli effetti del comma 1., dell'art. 124, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

Addì, 16/11/2015

Il Segretario Generale  
(DOTT. VINCENZO CARAFA)\*

#### **DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA'**

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art.134 comma 4 del D.Leg.vo n. 267 del 18/08/2000.

Addì, 16/11/2015

Il Segretario Generale  
(DOTT. VINCENZO CARAFA)\*

#### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Unione senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art.134 comma 3 del D.Leg.vo n. 267 del 18/08/2000 , in data \_\_\_\_\_.

Addì \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
(DOTT. VINCENZO CARAFA)\*

**\*DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE**